



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-02641 DEL DEPUTATO DORI (res. n. 277 del 10 aprile 2024)

R I S P O S T A

Con riguardo all'atto di sindacato ispettivo si chiede di sapere se il Ministro della Giustizia intenda escludere l'applicazione dell'art. 272 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 nei confronti dei soggetti ammessi al gratuito patrocinio.

L'oggetto dell'interrogazione trae spunto da una recente interpretazione resa, con circolare del 4 aprile 2024, dal Dipartimento per gli affari di Giustizia, con la quale è stato affermato che la procedura di recupero del credito, contemplata dall'art. 272 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, può essere esperita anche in caso di omessa integrazione, delle copie dell'impugnazione trasmessa via pec, da parte del legale di imputato ammesso a patrocinio a spese dello Stato.

Sul punto va subito chiarito che l'applicazione della procedura di recupero del credito di cui all'art. 272 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, non preclude l'accesso alla giustizia ai soggetti meno abbienti.

In particolare, la soluzione assunta dal Ministero della Giustizia è imposta dalle vigenti norme deputate a regolare, in vista della progressiva e completa attuazione del processo penale telematico, il c.d. periodo transitorio che terminerà il 31 dicembre 2024, in cui è possibile, per i difensori, presentare l'impugnazione penale a mezzo posta elettronica certificata. In tale contesto, l'onere di deposito delle copie dell'impugnazione presentata a mezzo posta elettronica certificata risulta necessitata

dalle disposizioni che tuttora impongono alla Cancelleria di preservare la continuità del fascicolo cartaceo.

Inoltre, va rimarcato che devono tenersi nettamente distinti la richiesta e il rilascio ad opera della cancelleria delle copie degli atti e dei documenti che sono già presenti al fascicolo penale, completamente gratuiti per la parte ammessa al patrocinio, ex art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, dal deposito ex art. 164 disp. att. c.p.p., cui sono tenute tutte le parti impugnanti, della copia dell'atto di impugnazione, che è esclusivamente nella disponibilità della parte.

Dunque, mentre la previsione contenuta nell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 si riferisce al servizio reso dalla Cancelleria in favore della parte richiedente, quella contemplata dall'art. 164 disp. att. c.p.p., non prevede alcun rilascio di copia ma esclusivamente che la Cancelleria provveda da sé a formare le copie, in quanto non consegnate dalla parte onerata, a spese di quest'ultima.

Per questa ragione l'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, che elenca gli "Effetti dell'ammissione" al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, non contempla l'ipotesi prevista dall'art. 164 disp. att. c.p.p., che impone un obbligo di cooperazione a carico delle parti impugnanti.

Tale obbligo, del resto, trova la sua appendice nella norma di sanzione di cui all'art. 272 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, che prevede, appunto, in caso di inottemperanza a) che il diritto di copia sia triplicato; b) che, in caso di mancato versamento, si faccia luogo alla riscossione mediante ruolo secondo le disposizioni della parte VII del Testo Unico e relative norme transitorie, "in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore".

Proprio la natura sanzionatoria di tale ultima disposizione non esime, quindi, la parte non abbiente dalle sanzioni processuali correlate all'eventuale inadempimento degli obblighi di correttezza e di lealtà imposti dalla legge, così come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (si veda, sul punto, la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I Penale, n. 42918 del 2013).

In definitiva come già esplicitato anche in occasione del recente incontro chiarificatore tenutosi con il Consiglio Nazionale Forense, il pagamento in misura triplicata del diritto di copia dell'atto di impugnazione in caso di omessa integrazione da parte del legale dell'imputato, anche per le persone meno abbienti, è correlato esclusivamente al profilo sanzionatorio delle norme che, allo stato, risultano vigenti.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'Interrogazione](#)